

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE**

composto dai Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Laura Caramello – Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti – Giudice rel.
Dott.ssa Ester Marongiu – Giudice
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa civile iscritta al n. 27904/2011 promossa da

[ATTRICE 1] e [ATTRICE 2], in persona del tutore, [omissis], direttore del Consorzio [omissis] "[omissis]", elettivamente domiciliate in Torino, via [omissis] n. [omissis], presso lo studio dell'avv. Roberto Atzei, che le rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di citazione

attrici

c o n t r o

[CONVENUTA 1], elettivamente domiciliata in Torino, C.so Vittorio Emanuele II n. [omissis], presso lo studio degli avv.ti [omissis] e [omissis], che la rappresentano e difendono per procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione

convenuta

c o n t r o

[CONVENUTA 2], elettivamente domiciliata in [omissis], via [omissis] n. [omissis], presso lo studio dell'avv. [omissis], che la rappresenta e difende per procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione

convenuta

Oggetto: Azione di riduzione

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per le parti attrici:

"Voglia il Tribunale di Torino Ill.mo,
contrariis reiectis;

nel merito:

accertare e dichiarare che il testamento della signora [De Cuius 2] e del signor [De Cuius 1], rispettivamente madre e padre delle signore [Attrice 1] e [Attrice 2], hanno violato:

quanto al primo, rispettivamente, il diritto delle figlie ad una quota riservata del patrimonio ereditario pari ad un mezzo di esso ed il diritto del marito ad un quarto;

quanto al secondo, il diritto delle figlie ad una quota riservata del patrimonio ereditario pari a due terzi del patrimonio ereditario paterno;

e, per l'effetto, dichiarare i predetti testamenti inefficaci nei confronti del signor [De Cuius 1] e delle signore [Attrice 1] e [Attrice 2];
previa riunione fittizia dei beni, accertare il valore della quota spettante per legge sui patrimoni ereditari in questione alle signore [Attrice 1] e [Attrice 2];
e per l'effetto, condannare le signore [Convenuta 1] e [Convenuta 2] a restituire alle signore [Attrice 1] e [Attrice 2] l'attivo ereditario netto trattenuto in eccesso sulla quota disponibile;
accertare e dichiarare che le signore [Convenuta 1] e [Convenuta 2] sono del tutto inadempienti all'onere su di esse incombente, in forza dell'accettazione dell'eredità dei signori [De Cuius 2] ed [De Cuius 1], di provvedere all'assistenza e alla cura delle signore [Attrice 1] e [Attrice 2];
e per l'effetto, dichiararle tenute e condannarle al pagamento, a favore delle signore [Attrice 1] e [Attrice 2], nella somma che sarà ritenuta di giustizia per le spese di assistenza e cura dalla data dell'accettazione dell'eredità e per tutta la presumibile durata della vita delle medesime signore [Attrice 1] e [Attrice 2], con interessi e rivalutazione monetaria, dal giorno dell'insorgenza dell'obbligo fino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente procedura, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c."

Per la convenuta [Convenuta 1]:

"Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis
nel merito:

respingere la domanda attricea in quanto infondata in fatto e in diritto;
in subordine, preso atto del rigetto della domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie di [De Cuius 2] nei confronti della convenuta [Convenuta 1] contenuto nella sentenza non definitiva resa inter partes, limitare la riduzione alle disposizioni testamentarie di [De Cuius 1];
sempre in via di subordine, ove accolta l'azione di riduzione, tenere conto nella determinazione dell'attivo ereditario delle spese sostenute dalla signora [Convenuta 1] nell'interesse dell'eredità così come indicato in comparsa di costituzione risposta e della circostanza per cui la medesima non ha percepito alcuna somma di quelle depositate sui conti intestati al de cuius [De Cuius 1];
con vittoria di spese;
con espresso richiamo delle istanze istruttorie non accolte e della riserva di appello sulla sentenza parziale, limitatamente alle domande non accolte, già formulato all'udienza del 12/3/14."

Per la convenuta [Convenuta 2]:

"Piaccia al Tribunale Ill.mo,
respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
dato atto che la convenuta [Convenuta 2] non si oppone all'azione di riduzione e pone a disposizione per la propria quota quanto compete alle attrici e dato atto dei suoi esborsi documentati nell'interesse dell'eredità, nonché delle sue prestazioni in favore delle attrici, calcolarsi l'attivo ereditario tenendo conto del controvalore degli stessi, che vengono eccepiti in compensazione.

Dato atto che pende avanti a questo Tribunale, Sez. IV G.I. Dott.ssa [omissis], causa R.G. 18385/11, posta a decisione il 20/12/2011 con i relativi termini per le difese tra le convenute, con richiesta da parte di [Convenuta 2] di metà degli affitti percepiti dalla sorella e da parte di quest'ultima della metà del deposito bancario, con istanza di sospensiva in relazione alla presente.

Ove non vi sia sospensione e la sentenza comporti trasferimento di cespiti ereditari da questa convenuta alla sorella, calcolarsi la quota di attivo ereditario che [Convenuta 2] deve conferire, defalcando le somme eventualmente già corrisposte alla sorella.

Respingere la richiesta di adempimento e di conseguenza di versamento di somme avendo la convenuta [Convenuta 2] adempiuto in relazione alla situazione familiare.

Respingere tale richiesta per il futuro, anzitutto perché con la riduzione cessa l'onere e comunque perché per la zia non c'è problema finanziario e l'assistenza morale viene prestata dalla convenuta, mentre per la madre essa resta coobbligata come figlia.

Spese compensate.

Richiama le conclusioni di cui alle memorie 16/4/2012 e 03/05/2012"

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione notificato in data 13/10/2011 [Attrice 1] e [Attrice 2], rappresentate dal loro tutore giudiziale, hanno convenuto in giudizio [Convenuta 2] e [Convenuta 1], esercitando l'azione di riduzione delle disposizioni contenute nei testamenti dei loro genitori, [De Cuius 2] e [De Cuius 1], nonché per ottenere l'adempimento dell'onere di assistenza e cura, previsto da tali testamenti in loro favore e a carico delle convenute.

[Convenuta 1] si è costituita in giudizio, eccependo l'intervenuta prescrizione dell'azione di riduzione del testamento di [De Cuius 2], nonché chiedendo, in ogni caso, la reiezione della domanda di riduzione e di quella volta ad ottenere l'adempimento dell'onere testamentario.

Si è altresì costituita in giudizio la convenuta [Convenuta 2], la quale ha dichiarato di non opporsi all'azione di riduzione e ha posto a disposizione, per la propria quota, quanto spettante alle attrici, chiedendo tuttavia che nella determinazione dell'attivo ereditario si tenesse conto degli esborsi da lei sostenuti nell'interesse dell'eredità, che venivano pertanto eccepiti in compensazione; chiedeva inoltre che fosse respinta la domanda di adempimento dell'onere, osservando, in ogni caso, come con l'accoglimento dell'azione di riduzione cessasse per il futuro l'efficacia dell'onere.

Con sentenza non definitiva, pronunciata in data 30/12/2013, sono state rigettate le eccezioni sollevate dalle convenute riguardo all'ammissibilità delle domande attricee, sia con riferimento alla modifica operata dalle attrici con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., sia riguardo alla sostenuta incumulabilità dell'azione di reintegrazione della quota di legittima e di adempimento dell'onere. Con la medesima sentenza è stata inoltre respinta, poiché prescritta, la domanda relativa alla riduzione delle disposizioni testamentarie di [De Cuius 2], proposta dalle attrici nei confronti di [Convenuta 1].

Fissata udienza per la prosecuzione del giudizio, tutte le parti formulavano riserva di appello nei confronti della sentenza non definitiva e manifestavano una volontà transattiva, chiedendo che venisse disposta a tali fini c.t.u.

Espletata la c.t.u., venivano richiesti svariati rinvii dalle parti per il perfezionamento di un accordo, che all'udienza del 22/10/2015 le parti dichiaravano atto di avere raggiunto, secondo lo schema del progetto di divisione, che veniva allegato al verbale. Le parti chiedevano quindi che venisse conferito al c.t.u. l'incarico di procedere ai frazionamenti necessari a dare corso a quel progetto di divisione.

Eseguiti i frazionamenti, e disposto ancora un ulteriore rinvio per consentire di sottoporre al parere del giudice tutelare e all'autorizzazione del Tribunale il contenuto della transazione, all'udienza del 05/07/2016 le parti davano invece atto della definitiva impossibilità di addivenire al perfezionamento di quell'accordo ed insistevano per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate. Con ordinanza in data 12/9/2016 venivano parzialmente ammesse le prove orali dedotte, aventi ad oggetto circostanze relative all'adempimento dell'onere, e veniva altresì accolta l'istanza di esibizione della documentazione bancaria, relativa agli estratti del conto corrente e del conto titoli, accessi presso [omissis] S.p.A. di [omissis], cointestati a [De Cuius 1] e [Convenuta 2].

All'udienza del 16/2/2017 le parti precisavano quindi le conclusioni come in epigrafe trascritte e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

2. Secondo quanto premesso, il tema oggetto della presente pronuncia – a seguito della sentenza non definitiva, pronunciata in data 30/12/2013 – è rappresentato anzitutto dalla domanda di riduzione formulata dalle attrici con riferimento alle disposizioni contenute nei testamenti redatti dai genitori, [De Cuius 2], deceduta il 21/05/1998, e [De Cuius 1], deceduto il 06/02/2002, tenendo conto del già intervenuto rigetto, per effetto della pronuncia parziale, della domanda di riduzione del testamento di [De Cuius 2] proposta dalle attrici nei confronti della convenuta [Convenuta 1], che ha fatto valere l'intervenuta prescrizione.

Le convenute non sollevano contestazioni riguardo al fatto che i testamenti in oggetto abbiano leso la quota, riservata alle figlie, visto che con le disposizioni di ultima volontà [De Cuius 2] e [De Cuius 1] hanno nominato le nipoti, [Convenuta 1] e [Convenuta 2], loro eredi universali, pretermettendo integralmente le figlie.

2.1 L'entità della realizzata lesione è differente rispetto alle due diverse successioni, atteso che, nel caso della successione della madre delle attrici, [De Cuius 2], trova applicazione il disposto dell'art. 542, co. 2, c.c., concorrendo le medesime con il padre, [De Cuius 1], coniuge della de cuius, sicché ad esse è riservata la quota della metà del patrimonio, mentre nel caso della successione del padre, [De Cuius 1], in forza dell'art. 537, co. 2, c.c., è riservata alle attrici la quota dei due terzi.

Occorre ancora osservare come le attrici dichiarino di voler esercitare anche l'azione di riduzione spettante a [De Cuius 1], nei confronti del testamento di [De Cuius 2], sull'assunto che anch'egli sia stato pretermesso.

Con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., le attrici nel precisare le loro domande – secondo quanto reso necessario dal fatto che in atto di citazione vi era stata un'inversione nell'ordine dei decessi dei genitori e quindi dell'apertura delle successioni – hanno chiesto l'accertamento del valore della quota loro spettante, attraverso il riconoscimento, quanto alla successione di [De Cuius 2], della quota pari a $\frac{1}{2}$ ad esse spettante e di quella di $\frac{1}{4}$ spettante a [De Cuius 1]. La convenuta [Convenuta 1] ha contestato tale domanda sotto il profilo della "ammissibilità", ritenendo che il legittimario sia carente della legittimazione a far valere, in nome e per conto, di altro legittimario pretermesso l'azione di riduzione, che quello abbia deciso di non proporre, evidenziando altresì come a [De Cuius 1] fosse stato attribuito, quale legato, l'usufrutto su tutti i beni in sostituzione della legittima.

La questione prospettata deve essere correttamente affrontata non in termini di legittimazione, atteso che – secondo la deduzione attricea – l'azione di riduzione entrata nel patrimonio del legittimario pretermesso, può certamente essere esercitata, nel rispetto dei termini di prescrizione, anche dal suo erede, quanto invece in termini di fondatezza della domanda.

[De Cuius 2] con il testamento redatto in data 19/10/1994 (v. doc. 3 parti attrici) ha disposto in favore del marito [De Cuius 1] l'usufrutto di tutti i beni immobili compresi nell'asse ereditario "quale legato in sostituzione di legittima."

L'art. 551 c.c. prevede che il legittimario, a cui è lasciato un legato in sostituzione di legittima, possa rinunciare al legato e chiedere la legittima, se invece preferisce conseguire il legato, perde anche il diritto di chiedere un supplemento nel caso in cui il valore del legato sia inferiore a quello della legittima, salvo che il testatore gli abbia espressamente riconosciuto la facoltà di chiedere il supplemento.

Nel caso di specie [De Cuius 1], dopo la morte della coniuge, avvenuta il 21/5/1998, ha, incontestatamente, continuato a godere, sino al suo decesso, intervenuto a distanza di circa quattro anni (il 06/02/2002) dei beni caduti in successione, su cui gli era stato attribuito l'usufrutto generale, sicché l'esercizio dell'azione di riduzione a lui a quel momento ormai preclusa, non può certo essere esercitata in suo luogo dalle eredi, alle quali non si è trasmessa.

Non è pertanto condivisibile quanto sostenuto dalle attrici circa il fatto che al momento del decesso il [De Cuius 1] fosse ancora titolare del diritto di promuovere l'azione di riduzione, che, in quanto tale, avrebbe fatto parte del suo patrimonio.

Tale diritto egli l'ha perduto nel momento in cui, senza necessità di accettazione, ex art. 649 c.c., ha conseguito il legato, anziché rinunziarvi, sola eventualità questa che gli avrebbe consentito di mantenere il diritto a chiedere la legittima. Secondo quanto precisato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, quando, come nel caso di specie, il legato abbia ad oggetto beni immobili, per la sua rinuncia è necessaria la forma scritta, ai sensi dell'art. 1350 c.c., atteso che l'art. 551 c.c. "...prevedendo espressamente la rinuncia al legato quale condizione del diritto di conseguire la legittima, sul presupposto che il testatore ha inteso soddisfare i diritti del legittimario con una disposizione a titolo particolare tacitativa di essi, stabilisce che la volontà del legittimario di ottenere la sua quota di riserva è condizionata alla dismissione del legato in esame, e conferma

la necessità della rinuncia ad esso, rinuncia quindi da manifestare nella forma scritta qualora il legato abbia ad oggetto beni immobili..." (v. Cass. SS.UU. 29/3/2011 n. 7098).

Essendo inoltre la disposizione del legato in sostituzione di legittima, priva dell'attribuzione del diritto a chiedere il supplemento, ex art. 551, co. 2, c.c., non occorre neppure stabilire se il valore del legato fosse inferiore a quello della legittima spettante al coniuge, richiesta questa comunque del tutto estranea alla domanda delle attrici.

2.2 Il patrimonio ereditario è, con riferimento ad entrambe le successioni, rappresentato unicamente dal relictum (beni immobili e conto corrente), che si andrà ad esaminare, non risultando esservi state donazioni in vita.

Nella successione di [De Cuius 2] sono pertanto caduti i seguenti beni:

½ dell'immobile sito in [omissis], via [omissis] n. [omissis], censito al N.C.E.U. al Foglio [omissis], part. [omissis], sub. [omissis], ora Foglio [omissis], part. [omissis], sub. [omissis],

Foglio [omissis], part. [omissis] sub. [omissis],

Foglio [omissis], part. [omissis] sub. [omissis],

Foglio [omissis], part. [omissis] sub. [omissis],

Foglio [omissis], part. [omissis] sub. [omissis],

Foglio [omissis], part. [omissis] sub. [omissis]

con cortile pertinenziale censito al C.T. al Foglio [omissis], part. [omissis];

la piena proprietà delle seguenti unità immobiliari in [omissis], via [omissis] n. [omissis], censite al N.C.E.U. al

Foglio [omissis], part. [omissis], sub. [omissis], ora Foglio [omissis], part. [omissis], sub. [omissis],

Foglio [omissis], part. [omissis], sub. [omissis], ora Foglio [omissis], part. [omissis], sub. [omissis] (parte)

Foglio [omissis], part. [omissis], sub. [omissis], ora Foglio [omissis], part. [omissis], sub. [omissis].

Nella successione di [De Cuius 1] sono invece caduti i seguenti beni:

½ dell'immobile sito in [omissis], via [omissis] n. [omissis], censito al N.C.E.U. al Foglio [omissis], part. [omissis], sub. [omissis], ora Foglio [omissis], part. [omissis], sub. [omissis],

Foglio [omissis], part. [omissis] sub. [omissis],

Foglio [omissis], part. [omissis] sub. [omissis],

Foglio [omissis], part. [omissis] sub. [omissis],

Foglio [omissis], part. [omissis] sub. [omissis],

Foglio [omissis], part. [omissis] sub. [omissis]

con cortile pertinenziale censito al C.T. al Foglio [omissis], part. [omissis];

la piena proprietà delle seguenti unità immobiliari in [omissis], via [omissis] n. [omissis], censiti al N.C.E.U. al

Foglio [omissis], part. [omissis], sub. [omissis],

Foglio [omissis], part. [omissis], sub. [omissis], ora Foglio [omissis], part. [omissis], sub. [omissis] (parte),

Foglio [omissis], part. ex [omissis] (parte), locale non censito al N.C.E.U.,

Foglio [omissis], part. [omissis], sub. [omissis],

Foglio [omissis], part. [omissis], sub. [omissis];

la piena proprietà degli immobili siti in [omissis], via [omissis] n. [omissis], censiti al N.C.E.U. al

Foglio [omissis], part. [omissis], composto da fabbricato a due piani fuori terra, area verde pertinenziale con accesso da passo carraio di altra proprietà, gravato da servitù di passaggio, avente superficie catastale di mq. 2420;

terreni contigui al fabbricato verso ovest, censiti al C.T. al Foglio [omissis], part. [omissis].

Il relictum del defunto [De Cuius 1] era inoltre composto dalle somme depositate su un conto corrente acceso presso la filiale di [omissis] della [omissis] S.p.A., cointestato a lui e alla nipote, [Convenuta 2].

Al riguardo le attrici, con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 3, c.p.c., anche in considerazione della CTU svolta nel giudizio di divisione, pendente tra le convenute – la quale ha concluso per l'impossibilità di rinvenire prove sufficienti a vincere la presunzione di contitolarità – hanno dichiarato di accettare che nell'attivo ereditario venga computato solo il 50% dell'importo depositato su quel conto.

L'ordine di esibizione degli estratti conto, rivolto alla convenuta [Convenuta 2], non è tuttavia valso a chiarire l'ammontare dell'importo presente sul conto al momento dell'apertura della successione, anche perché detto conto ha continuato ad essere movimentato negli anni successivi al decesso di [De Cuius 1].

In giudizio è stato depositato, a far tempo dall'anno 2000, un mero elenco delle movimentazioni del conto (con registrazione degli addebiti e degli accrediti), senza indicazione dei saldi per i singoli periodi, pertanto le attrici, ai fini della determinazione del saldo attivo, hanno fatto riferimento alle risultanze della CTU (v. doc. 35 convenuta [Convenuta 1]), svolta nel già menzionato giudizio di divisione tra le convenute, che ha quantificato il 50% del saldo in € 41.075,04. L'indicazione di tale ammontare non ha formato oggetto di specifica contestazione da parte di [Convenuta 2], che è incontestatamente il soggetto che ha trattenuto quegli importi.

Per quanto riguarda l'esistenza di un conto titoli, collegato a quel conto corrente e parimenti cointestato, sempre dalla CTU svolta dal dott. [omissis] nel giudizio di divisione, è emerso che i titoli depositati fossero stati già liquidati nel marzo del 1999, e quindi in data antecedente il decesso di [De Cuius 1], ed il ricavato versato sul conto corrente, sicché non risulta l'esistenza di ulteriori valori mobiliari.

La convenuta [Convenuta 2] ha, a conferma di tale circostanza, nel termine assegnato ex art. 210 c.p.c., depositato comunicazione proveniente dalla [omissis] SGRpA, in cui si dà atto dell'assenza di posizioni cointestate alla convenuta e al de cuius.

2.3 La riduzione delle disposizioni testamentarie lesive deve avvenire in misura proporzionale al valore delle quote, che debbono essere reintegrate e che risultano pertanto essere pari a 2/3 del patrimonio ereditario di [De Cuius 1] e a 1/4 del patrimonio di [De Cuius 2], in quanto per effetto della prescrizione della domanda di riduzione nei confronti di [Convenuta 1], le attrici possono ottenere la reintegra solo nella misura della metà di quanto (1/2) loro sarebbe spettato,

andando così a ridurre unicamente la quota di [Convenuta 2], che passa da $\frac{1}{2}$ ad $\frac{1}{4}$.

Ne consegue che la quota spettante a ciascuna delle attrici sui beni caduti nella successione di [De Cuius 1] è pari a $\frac{1}{3}$, mentre la quota a ciascuna di esse spettante sui beni caduti nella successione di [De Cuius 2] è pari a $\frac{1}{8}$.

Per quanto riguarda l'immobile sito in [omissis], via [omissis] n. [omissis], occorre considerare come il bene faccia parte di entrambe le masse ereditarie, sicché sulla metà del medesimo (proveniente dalla successione di [De Cuius 1]) spetta a ciascuna attrice la quota di $\frac{1}{3}$ e sulla restante metà (proveniente dalla successione di [De Cuius 2]) spetta invece $\frac{1}{8}$, sicché sull'intero le quote di spettanza delle attrici saranno pari a $\frac{11}{48}$ ciascuna.

La riduzione deve pertanto essere realizzata attraverso l'attribuzione alle attrici delle sopra dette quote sui beni caduti in successione.

Quando infatti la riduzione riguarda le disposizioni a titolo universale, con le quali sono stati nominati degli eredi testamentari, il legittimario interamente pretermesso acquista, con la riduzione, la qualità di erede pro quota, che lo rende partecipe della comunione ereditaria. "Pertanto, il giudice, nell'accogliere la domanda di riduzione, è tenuto a dichiarare quali siano i beni ereditari e quale sia la quota astratta di partecipazione alla proprietà degli stessi che spetta a ciascun legittimario, divenuto erede necessario." (v. Cass. 04/12/2015 n. 24755).

Secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, la reintegrazione della quota di legittima, conseguente all'esercizio dell'azione di riduzione, deve essere effettuata con beni in natura, salvi i casi eccezionalmente previsti dall'art. 560, co. 2 e 3, c.c., per la riduzione dei legati e delle donazioni (v. Cass. 19/5/2005 n. 10564). Tale principio trova peraltro fondamento giuridico nella natura della legittima, che è una quota di eredità, cosicché la riduzione delle disposizioni testamentarie, poste in essere dal de cuius, attribuisce al legittimario la qualità di erede.

Giova al riguardo precisare come, se pure nel corso del giudizio siano state svolte attività – attraverso l'espletamento di CTU – prodromiche ad una divisione, cui le parti avevano dichiarato, sin dall'udienza del 12/03/2014, di essere disponibili ad addivenire in via transattiva, una domanda di divisione – difformemente da quanto sostenuto dalle parti attrici – non sia stata proposta nel presente giudizio.

Non può infatti al riguardo condividersi l'assunto attriceo, secondo cui nelle conclusioni precisate con la memoria di cui all'art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. del 15-16/3/2012, la concatenazione delle domande conterrebbe la richiesta di divisione.

Tali conclusioni, richiamate anche all'udienza in cui le medesime sono state precisate, infatti, hanno ad oggetto "l'accertamento del valore della quota spettante per legge sui patrimoni ereditari in questione" e "per l'effetto" la condanna delle convenute "a restituire...l'attivo ereditario netto trattenuto in eccesso sulla quota disponibile.", sicché non risulta ravvisabile alcuna domanda di scioglimento della comunione e di attribuzione in via esclusiva alle attrici di beni corrispondenti alle quote ad esse spettanti.

L'azione di riduzione tende, indipendentemente dalla divisione dell'asse ereditario, al soddisfacimento dei diritti dei legittimari nei limiti in cui tali diritti siano stati lesi dalle disposizioni testamentarie, mentre l'azione di divisione tende allo scioglimento della comunione ereditaria già esistente.

Al riguardo ha precisato la Suprema Corte come: "Dall'autonomia e dalla diversità delle due azioni deriva che le stesse possono essere esercitate sia cumulativamente nello stesso processo, sia separatamente l'una dall'altra; senza che, in ogni caso, la domanda di riduzione possa ritenersi implicitamente proposta con la domanda di divisione, né che la domanda di divisione possa ritenersi implicitamente proposta con la domanda di riduzione." (v. Cass. 23/01/2007 n. 1408; Cass. 30/9/2013 n. 20143; Cass. 04/12/2015 n. 24755).

Per quanto concerne invece la quota di 1/3 dei valori mobiliari, spettante a ciascuna delle attrici, il cui valore ammonta, sulla base della ricostruzione sopra operata, a € 13.691,68, la convenuta [Convenuta 2] deve essere condannata a restituire loro tali importi, da lei trattenuti in eccesso rispetto alla quota disponibile.

Rimangono invece estranee al presente giudizio le questioni relative alla divisione tra le convenute dell'importo rientrante nella quota disponibile, per le quali pende altro giudizio, attualmente sospeso.

3. Tutte le parti hanno proposto nel corso del giudizio, in taluni casi solo in sede di comparsa conclusionale, domande che hanno ad oggetto la regolamentazione dei rapporti di debito/credito tra i partecipanti alla comunione, che non possono in questa sede essere oggetto d'esame, in quanto non tempestivamente formulate.

Con riferimento alle eccezioni di compensazione formulate dalle convenute, relativamente a spese da esse sostenute, deve infatti distinguersi tra quelle che rappresentano effettivamente pesi dell'eredità, alle quali le odierne attrici sono dunque tenute a partecipare pro quota, da quelle che costituiscono invece spese relative ai beni ereditari e sono dunque estranee al presente giudizio, che riguarda la sola reintegra delle quote delle legittimarie pretermesse e dunque le operazioni di determinazione della quota disponibile, ivi compresa l'imputazione alla massa ereditaria dei debiti dell'eredità.

Sotto tale profilo rappresentano pertanto debiti dell'eredità le spese funerarie per [De Cuius 1] incontestatamente sostenute da [Convenuta 1] per l'importo di € 1.275,00 (v. doc. 3 parte convenuta), le spese per la denuncia di successione, pari a € 2.506,00 (v. docc. 4 e 5 parte convenuta), le imposte ipotecarie e catastali per l'ammontare di € 5.046,28 (v. docc. 6 e 7 parte convenuta), e così per complessivi € 8.827,28, tutti importi anticipati da [Convenuta 1], in relazione alla successione di [De Cuius 1].

Costituiscono invece spese inerenti i beni ereditari, e compiute in vista del loro godimento, sia quelle concernenti la sanatoria edilizia (v. docc. 8-10 convenuta [Convenuta 1]), che quelle per l'aspirazione dei fanghi dai locali interessati dall'alluvione (v. docc. 30-32 convenuta [Convenuta 1]), dal momento che i documenti fiscali prodotti al riguardo sono stati emessi nell'anno 2008 e non vi è prova che l'incarico di eseguire quei lavori fosse stato conferito dal de cuius, per cui possa ritenersi che, a prescindere dal momento in cui è avvenuto il pagamento, il debito fosse sorto quando [De Cuius 1] era ancora in vita.

Analogamente costituiscono spese inerenti i beni ereditari, per il recupero pro quota delle quali, la convenuta non ha formulato domanda, avendole invece erroneamente qualificate come pesi dell'eredità, le spese elencate da [Convenuta 2] a pag. 11 della propria comparsa di costituzione e risposta.

Tali spese riguardano infatti: il rifacimento del tetto e la manutenzione del garage dell'immobile in [omissis], via [omissis] n. [omissis] eseguiti nel 2007 (v. docc. 10, 11); l'allacciamento alla fognatura comunale dell'immobile in [omissis], via [omissis] n. [omissis] avvenuta nel 2008 (v. doc. 12-19); l'assicurazione contro gli incendi e per la R.C. degli immobili in [omissis], via [omissis] n. [omissis], per le annualità dal 2003 al 2011 (v. docc. 20-28); il canone per la concessione demaniale, per le annualità 2002-2009, relativa alla costruzione di balconata dell'immobile in [omissis], via [omissis] n. [omissis], sporgente sul fiume [omissis] (v. docc. 29-32); le spese di manutenzione straordinaria dell'immobile in [omissis], via [omissis] n. [omissis], eseguite nel 2006 e concernenti la trasformazione dell'impianto idrico e termico (v. docc. 33-36).

Altri importi che la convenuta [Convenuta 2] chiede le siano riconosciuti, eccependoli in compensazione, concernono spese che non sono suscettibili di essere qualificate, né quali debiti ereditari, né quali debiti della comunione, trattandosi di spese sostenute nell'interesse delle odierne attrici e che – sulla base di quanto verrà esposto, nell'esaminare le questioni concernenti il contenuto dell'onere loro imposto con i due testamenti – debbono dalle convenute essere sopportate in adempimento degli oneri previsti a loro carico.

Si tratta in particolare delle spese legali sostenute – da quanto pare comprendersi sulla base della documentazione prodotta (v. docc. 37 e 38) – nell'ambito del procedimento penale, che ha visto come parte offesa [Attrice 1], per essere state messe all'incasso tre cambiali recanti apparentemente la sua firma, poi risultata apocrita; nonché delle spese legali sostenute per i giudizi d'interdizione di [Attrice 1] e [Attrice 2] (v. docc. da 39 a 41 parte convenuta).

In entrambi i casi si tratta quindi di spese sostenute nell'interesse e a tutela delle odierne attrici, cui le convenute erano entrambe tenute, a nulla rilevando, in questa sede, come nei rapporti interni tali oneri siano stati ripartiti, non essendovi tra le convenute domanda sul punto.

Infine, anche la domanda delle attrici, volta ad ottenere il riconoscimento della quota loro spettante sui frutti civili generati dagli immobili oggetto di comunione (e della cui esistenza sarebbero venute a conoscenza dagli atti del giudizio di divisione pendente tra le convenute ed attualmente sospeso ex art. 295 c.c.), risulta inammissibile, in quanto tardivamente formulata.

Se è ben vero (v. Cass. 05/06/2000 n. 7478) che al legittimario, cui venga restituito un immobile per reintegrare la quota di legittima, spetta, a norma dell'art. 561, co. 2, c.c., dal giorno della domanda giudiziale, anche il diritto ai frutti, quali accessori del bene, in relazione al suo mancato godimento, è altresì vero che tale principio non deroga alla regole processuali in tema di domanda.

La domanda relativa ai frutti non è infatti ricompresa nella domanda di reintegra della quota riservata, che va determinata con riferimento al momento dell'apertura della successione. I frutti prodotti dai beni caduti in successione, una volta positivamente esperita l'azione di riduzione, e conseguita quindi da

parte del legittimario la qualità di erede, potranno dunque essere oggetto di richiesta di restituzione nei confronti di coloro che li abbiano medio tempore percepiti.

4. Secondo quanto premesso, la sentenza non definitiva pronunciata nel presente giudizio ha statuito in ordine alla cumulabilità tra l'azione di riduzione e la domanda di adempimento dell'onere formulata dalle attrici.

Le parti convenute hanno formulato riserva d'appello e tuttavia ancora nella presente sede la convenuta [Convenuta 2] sostiene una tesi, che costituisce la sostanziale riproposizione dell'eccezione di incumulabilità dell'azione di riduzione e della domanda di adempimento dell'onere, già disattesa, laddove nelle conclusioni rassegnate, chiede, in via subordinata, che l'eventuale condanna al versamento di somme non riguardi il futuro, poiché con l'accoglimento dell'azione di riduzione cesserebbe l'onere.

La presente pronuncia non può ovviamente contenere una statuizione di condanna per il futuro, dovendo l'onere, visto il suo contenuto, essere determinato, via via, in relazione alle effettive esigenze di assistenza e cura delle attrici, che non sono quindi suscettibili di essere determinate e quantificate nel loro ammontare una volta per tutte.

In ogni caso, è evidente come la cumulabilità tra l'azione di riduzione e la domanda di adempimento dell'onere, comporti che le attrici, oltre a conseguire la quota dell'eredità, loro spettante in qualità di legittimarie, conservino il diritto alla prestazione posta a carico delle eredi testamentarie.

In punto di diritto – e a confutazione delle argomentazioni svolte sul punto da [Convenuta 1], secondo cui l'onere di assistenza e cura in favore delle attrici previsto sia nel testamento di [De Cuius 2], che di [De Cuius 1], non potrebbe essere configurato come un onere di mantenimento – va ribadito, secondo quanto già peraltro precisato con la sentenza non definitiva – come per costante giurisprudenza, ancora di recente ribadita: "...in ipotesi di successione mortis causa, la disposizione testamentaria con cui sia imposto all'erede di prestare presso di sé assistenza materiale e morale ad un terzo vita natural durante configura un onere assimilabile nel contenuto e nella portata al vitalizio alimentare ex art. 1872 c.c., convertibile in una prestazione di dare, rappresentata da un assegno pecuniario." (v. Cass. 12/07/2016 n. 14220).

Il vitalizio alimentare è definito dalla giurisprudenza di legittimità a pieno titolo come un contratto di mantenimento (v. ancora di recente Cass. 23/11/2016 n. 23895), sia pure fondato sull'intuitus personae (v. Cass. 14/06/2012 n. 9764), con esclusione quindi della sua natura meramente alimentare (v. Cass. 07/02/1992 n. 1401), avendo l'obbligo di mantenimento un contenuto più ampio rispetto all'obbligo della prestazione degli alimenti, la cui sussistenza è riferita al più ristretto ambito dello stato di bisogno, di cui all'art. 438 c.c.

In fatto, nel corso del giudizio è emerso come [Attrice 1] e [Attrice 2] abbiano, per un certo periodo, vissuto insieme in uno degli appartamenti siti nell'immobile di [omissis], via [omissis] n. [omissis], facente parte dei beni caduti nell'eredità, e dunque lasciato a disposizione delle eredi legittimarie dalle odierne convenute.

Intorno alla metà del 2009, tuttavia, essendo peggiorate le condizioni di salute di [Attrice 2] e avendo nel contempo il coniuge di [Attrice 1], e padre delle

convenute, cessato di svolgere la propria attività commerciale, esercitata in locale facente parte sempre del medesimo stabile di [omissis], via [omissis] n. [omissis], le odierne attrici sono state ospitate da [Convenuta 2] presso la sua abitazione in [omissis], via [omissis] n. [omissis].

Successivamente, e cioè dal mese di novembre del 2009, [Attrice 2] è stata ricoverata presso la struttura "[omissis]" di [omissis], con pagamento di una retta a suo carico di euro 34,66 giornalieri, e dunque di euro 1039,80 al mese.

La teste [omissis] responsabile dell'ufficio tutela del [omissis], nominato tutore di entrambe le attrici, ha precisato come la quota alberghiera per il ricovero presso la residenza [omissis] venga pagato utilizzando la pensione di cui è titolare [Attrice 2], mentre la quota sanitaria è a carico dell'ASL [omissis]. La teste ha altresì riferito come, non essendo sufficiente la pensione di [Attrice 2] a far fronte alle sue spese personali, il tutore abbia delegato la nipote [Convenuta 2] a sostenere le piccole spese (comprendenti anche eventuali visite mediche), quantificate in circa euro 100,00 mensili, precisando tuttavia come queste spese vengano poi rimborsate dalla tutela in favore di [Convenuta 2].

È quindi del tutto evidente, anche alla luce delle sopra operate premesse in diritto, come le convenute risultino inadempienti rispetto agli obblighi di assistenza e cura nei confronti di [Attrice 2], a partire dal momento in cui ha cessato di essere ospitata presso l'abitazione di [Convenuta 2], non essendosi fatte carico del suo mantenimento, cui viene fatto fronte, in parte con la pensione della beneficiaria dell'onere, in parte con fondi a disposizione del tutore, verosimilmente provenienti da pregressi risparmi.

Qualora il soggetto onerato di prestare assistenza e cura non vi provveda direttamente, dovrà infatti convertire tale sua obbligazione in una prestazione di dare, il che nel caso di specie non è avvenuto, a nulla rilevando sotto il profilo dell'onere economico gravante su entrambe le convenute, la circostanza, che rileva unicamente dal punto di vista dell'assistenza morale, di una maggiore presenza e assiduità nelle visite alla zia da parte di [Convenuta 2].

Tenuto conto dei costi di mantenimento di [Attrice 2], che debbono, sulla base degli elementi sopra richiamati, essere quantificati in € 1.139,80 mensili (e cioè € 1.039,80 per la retta alberghiera e € 100,00 per le spese personali), le convenute debbono essere condannate, in solido tra loro, a corrispondere a [Attrice 2] per il periodo compreso tra il novembre 2009 e la data della presente decisione (maggio 2017), e quindi per 91 mensilità, la somma complessiva di € 103.721,80.

Per quanto riguarda [Attrice 1], da quando è cessata la convivenza con la figlia, [Convenuta 2], e cioè da maggio 2011, la medesima è stata collocata in un'unità immobiliare posta al piano terra dello stabile di [omissis], via [omissis] n. [omissis], insieme all'anziano marito.

Le testi escusse, [omissis] e [omissis], hanno riferito di un progetto di assistenza elaborato dal [omissis] (v. doc. 2 parte convenuta [Convenuta 2]). Tale progetto di assistenza domiciliare prevedeva un impegno giornaliero di una persona per cinque ore al giorno, con un costo che, tenuto conto delle spese delle utenze, del riscaldamento, del vitto, dei farmaci e spese mediche, oltre al costo per il supporto assistenziale, è stato quantificato in € 1.295,00, mensili.

Da tale importo pare corretto tuttavia detrarre il costo delle utenze indicato in euro 141,00 mensili, dal momento che tali spese verrebbero direttamente sostenute dalla convenuta [Convenuta 1], così riducendo a € 1.154,00, l'ammontare mensile dei costi necessari a far fronte alle normali esigenze di vita e di assistenza di [Attrice 1].

Le testi hanno riferito come quell'ipotizzato progetto di assistenza domiciliare abbia dovuto essere drasticamente ridotto, per l'assenza di disponibilità economiche, visto che le figlie, dopo il primo incontro, avevano dichiarato di non essere disponibili a sostenere alcun costo, per cui anche gli oneri derivanti dal ben più contenuto supporto dato a [Attrice 1], mediante un'assistenza di sole due ore giornaliere, dal lunedì al venerdì, sono stati anticipati dal [omissis], mentre nei fine settimana si alternano le figlie.

La valutazione della diversa assistenza necessaria a [Attrice 1], in considerazione delle sue peculiari condizioni di età e di salute, è dunque contenuta nel progetto elaborato dal [omissis], che non ha potuto trovare attuazione per la totale indisponibilità delle convenute a sostenerne i costi. Le medesime debbono pertanto essere condannate, in solido tra loro, a corrispondere gli importi, che avrebbero dovuto versare in adempimento dell'onere, che, sulla base di sopra ritenuto, vanno quantificati in € 1.154,00 mensili da maggio 2011 a maggio 2017, e dunque, per 73 mensilità, € 84.242,00.

5. Le spese del giudizio seguono infine la soccombenza e vengono liquidate, sulla base dei criteri di cui al D.M. 55/2014, facendo applicazione, per lo scaglione di valore indeterminato di particolare complessità, dei valori medi previsti per le fasi di studio, introduttiva ed istruttoria, con aumento dell'80% di quelle della fase decisoria, dovendo tenersi conto anche della sentenza non definitiva pronunciata.

Tenuto conto dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata da [Convenuta 1], la medesima deve essere condannata alla rifusione delle spese legali, in solido con l'altra convenuta, nei limiti dei $\frac{3}{4}$, con compensazione del restante $\frac{1}{4}$.

In considerazione della richiesta formulata dal difensore, deve essere disposta in suo favore la distrazione delle spese.

Le spese di CTU, già liquidate come da separati provvedimenti, debbono essere poste a carico delle parti in proporzione delle rispettive quote, avendone fatta le medesime richiesta in vista della divisione, a cui avevano ritenuto di poter addivenire.

Tenuto conto della diversità delle quote relative alle due masse ereditarie, pari al 66% per la massa ereditaria di [De Cuius 1] e al 25% per la massa ereditaria di [De Cuius 2], le spese di CTU vanno poste a carico delle attrici per il 45,50% ed il restante deve essere posto a carico delle convenute, nella misura del 27,25% ciascuna.

GE

Il Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Seconda Civile,
definitivamente pronunciando,
respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione,

– dichiara che il patrimonio relitto della de cuius [De Cuius 2], nata a [omissis] il [...] e deceduta il [...], è così composto:

½ della proprietà dell'immobile sito in [omissis], via [omissis] n. [omissis], censito al N.C.E.U. al Foglio [omissis], part. [omissis], sub. [omissis], ora Foglio [omissis], part. [omissis], sub. [omissis], Foglio [omissis], part. [omissis] sub. [omissis], Foglio [omissis], part. [omissis] sub. [omissis], Foglio [omissis], part. [omissis] sub. [omissis], Foglio [omissis], part. [omissis] sub. [omissis], Foglio [omissis], part. [omissis] sub. [omissis]

con cortile pertinenziale censito al C.T. al Foglio [omissis], part. [omissis]; la piena proprietà delle seguenti unità immobiliari, site in [omissis], via [omissis] n. [omissis], censite al N.C.E.U. al

Foglio [omissis], part. [omissis], sub. [omissis], ora Foglio [omissis], part. [omissis], sub. [omissis],

Foglio [omissis], part. [omissis], sub. [omissis], ora Foglio [omissis], part. [omissis], sub. [omissis] (parte)

Foglio [omissis], part. [omissis], sub. [omissis], ora Foglio [omissis], part. [omissis], sub. [omissis];

accerta la lesione della quota di legittima spettante a [Attrice 1] e [Attrice 2] e, ridotta la disposizione testamentaria, a favore di [Convenuta 2], contenuta nel testamento pubblico in data 19/10/1994, dichiara che [Attrice 1], nata a [omissis] il [...], e [Attrice 2], nata a [omissis] il [...], partecipano alla comunione sui sopra indicati beni immobili nella misura di 1/8 ciascuna;

– dichiara che il patrimonio relitto del de cuius [De Cuius 1], nato a [omissis] il [...] e deceduto il [...], è così composto:

½ della proprietà degli immobili siti in [omissis], via [omissis] n. [omissis], già censito al N.C.E.U. al

Foglio [omissis], part. [omissis], sub. [omissis], ora Foglio [omissis], part. [omissis], sub. [omissis],

Foglio [omissis], part. [omissis] sub. [omissis],

Foglio [omissis], part. [omissis] sub. [omissis],

Foglio [omissis], part. [omissis] sub. [omissis],

Foglio [omissis], part. [omissis] sub. [omissis],

Foglio [omissis], part. [omissis] sub. [omissis],

con cortile pertinenziale censito al C.T. al Foglio [omissis], part. [omissis];

la piena proprietà delle seguenti unità immobiliari in [omissis], via [omissis] n. [omissis], censite al N.C.E.U. al

Foglio [omissis], part. [omissis], sub. [omissis],

Foglio [omissis], part. [omissis], sub. [omissis], ora Foglio [omissis], part. [omissis], sub. [omissis] (parte),

Foglio [omissis], part. ex [omissis] (parte), locale non censito al N.C.E.U.,

Foglio [omissis], part. [omissis], sub. [omissis],

Foglio [omissis], part. [omissis], sub. [omissis];

la piena proprietà degli immobili siti in [omissis], via [omissis] n. [omissis], censiti al N.C.E.U. al

Foglio [omissis], part. [omissis], composto da fabbricato a due piani fuori terra, area verde pertinenziale con accesso da passo carraio di altra proprietà, gravato da servitù di passaggio, avente superficie catastale di mq. 2420; terreni contigui al fabbricato verso ovest, censiti al C.T. al Foglio [omissis], part. [omissis];

il 50% del saldo del conto corrente n. [omissis] acceso presso l'[omissis] S.p.A., filiale di [omissis], ammontante, per la parte caduta in successione, a € 41.075,04;

accerta la lesione della quota di legittima spettante a [Attrice 1] e [Attrice 2], e, ridotta la disposizione testamentaria, in favore di entrambe le convenute, contenuta nel testamento pubblico in data 19/10/1994 di [De Cuius 1], attivato in data 30/04/2002, dichiara che [Attrice 1], nata a [omissis] il [...], e [Attrice 2], nata a [omissis] il [...], partecipano alla comunione sui beni immobili sopra descritti in misura pari a 1/3 ciascuna;

condanna [Convenuta 2] a restituire a [Attrice 1] e [Attrice 2] la somma di € 13.961,68 ciascuna, trattenuta in eccesso sulla disponibile, oltre interessi legali dalla data di apertura della successione (06/02/2002) al saldo;

dichiara che i debiti ereditari della successione di [De Cuius 1] ammontano a € 8.827,00, conseguentemente condanna le attrici a rimborsare a [Convenuta 1] l'importo di € 2.942,43 ciascuna;

condanna [Convenuta 1] e [Convenuta 2], in solido tra loro, in adempimento dell'onere su di loro gravante, a corrispondere a [Attrice 2] la somma di € 103.721,80 e a [Attrice 1] la somma di € 84.242,00, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia sino al saldo;

condanna a [Convenuta 2] e [Convenuta 1], in solido tra loro, a rifondere alle attrici le spese del giudizio, quanto a [Convenuta 1] sino alla concorrenza dei $\frac{3}{4}$, spese che si liquidano in complessivi € 26.552,08, di cui € 26.083,00 per compensi e € 469,08 per esposti, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrenze, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;

dichiara compensato tra le attrici e [Convenuta 1] il restante $\frac{1}{4}$ delle spese di lite;

pone le spese di CTU, già liquidate come da separato provvedimento, in via definitiva, a carico di [Attrice 1] e [Attrice 2] nella misura del 45,50% e carico delle convenute nella misura del 27,25% ciascuna.

Così deciso nella camera di consiglio in data 30/05/2017;

Il Giudice est.

dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti

Il Presidente

Dott.ssa Laura Caramello